

## La professione dell'avvocato

## Un mito che sta svanendo

di Gian Carlo Caselli



In Italia, cambiano i governi, ma l'inefficienza del sistema giustizia rimane sostanzialmente invariata. Le procedure continuano a essere barocche o bizantine. La durata (spesso interminabile) dei processi – civili e penali – frustra con frequenza “regolare” le pretese di legalità dei cittadini. Il sistema delle pene resta irrazionale e la sua applicazione incerta e casuale. Si rafforza l'illusione che la pena efficace sia quella “esemplare” e non quella giusta e tempestiva. L'Italia dei furbi, degli affaristi e degli impuniti continua imperterrita la sua gara (troppe volte vincente) con l'Italia delle regole. Diritti fondamentali e regole basilari di convivenza stentano a essere sufficientemente garantiti. Le polemiche fra giurisdizione e politica talora si intrecciano con fastidiosi personalismi e non accennano a placarsi, anzi tendono a inaspriarsi tutte le volte che la classe politica si arrocca su posizioni di “casta”. Ce n'è abbastanza – all'evidenza – per spiegare la crescente, inarrestabile sfiducia nei confronti della giustizia che da tempo dilaga nel nostro paese.


Ma ai fattori di sfiducia sopra elencati ne va aggiunto un altro ancora: una progressiva perdita – nella percezione collettiva – di credibilità e autorevolezza da parte dell'avvocatura, uno dei tanti profili che contribuiscono ad articolare *L'avvocato necessario* (pp. 107, € 9, Einaudi, Torino 2007), il bel libro che Fulvio Gianaria e Alberto Mittone hanno scritto per Einaudi. Che siano proprio due professionisti tra i più noti e apprezzati a muoversi con razionale obiettività – senza condizionamenti corporativi – anche su questo versante, è prova evidente della serietà e importanza della loro riflessione, che sostanzialmente si propone di rispondere, con linguaggio sempre semplice e chiaro, anche quando le argomentazioni sono assai profonde e meditate, ai tanti interrogativi sulla figura sociale dell'avvocato e sul processo penale che ogni legale si sente fare o intuisce che gli si vorrebbe fare, a partire dalla domanda (antico pregiudizio, secondo gli autori) sul come può “quell'avvocato, considerato per bene, difendere stupratori, omicidi, sequestratori, inquinatori, spacciatori di morte, dilapidatori di patrimoni?”.

Con rigore e al tempo stesso con passione Gianaria e Mittone spiegano come l'avvocato sia sempre e comunque necessario in quanto garante del processo e del rispetto delle procedure. Sappiamo tutti che il processo, quello civile come quello penale, è luogo di decisione (sulla ragione e sul torto, sulla sanzione applicabile e via elencando) ma, prima ancora, è luogo di accertamento. Per lo più si tratta di accertare fatti che il giudice non ha visto, di cui non è stato spettatore.

La conoscenza del magistrato è dunque, per definizione, una conoscenza “debole”, e ciò che a lui il sistema chiede è di valutare la persuasività (o la non persuasività) degli “indicatori” che le parti gli hanno addotto a sostegno delle rispettive versioni, indicatori che spesso sono controvertibili. E la peculiarità del processo sta nel fatto che l'accertamento non può avvenire in qualunque modo, ma richiede forme e percorsi predeterminati e garantiti (concernenti modalità di assunzione e utilizzabilità delle prove, garanzie delle parti nell'iter acquisitivo ecc.). Quando si tratta della libertà delle persone e di altri valori fondamentali la prudenza non è mai troppa: e non sono tollerabili né scorciatoie in vista dei risultati possibili, né forzature. E per tutti questi motivi che l'avvocato è necessario. L'avvocato non ha come fine quello di contribuire a cercare e trovare la “verità”. Unico suo dovere è quello di difendere il cliente, nel rispetto delle regole del processo. È questo il “garantismo”: un sistema equilibrato di regole poste a presidio dei diritti e della dignità degli indagati (e, più in generale, delle parti coinvolte nel processo). E la necessaria presenza dell'avvocato nel processo contribuisce a renderne socialmente accettabile il risultato.

A queste conclusioni Gianaria e Mittone pervengono con una sistemazione teorica che ha come perno il concetto di “doppia lealtà”: nei confronti del cliente e dell'autorità giudiziaria. Un concetto anfibio, una “lealtà divisa”, più facile da teorizzare che non a realizzarsi in concreto. Perché deve far convivere l'ineludibile rispetto delle leggi con la “funzione partigiana” dell'avvocato. Una funzione che deve essere affermata “senza titubanza”, ma anche senza incidere su quella “autonomia dalla committenza” che per Gianaria e Mittone è assolutamente irrinunciabile “se si vuole salvaguardare la dignità e la forza della professione” e se si vuole che non svanisca la linea di demarcazione fra “garantismo” e strumentalizzazione cavillosa delle forme giuridiche per ostacolare le funzioni della giurisdizione. Gli autori dedicano diverse pagine a una sorta di casistica tesa a individuare il crinale che divide la giusta difesa dell'inquisito dal “cacciare di frodo” (che è un rischio per l'accusa ma anche per la difesa). E dunque: non dedurre prove che si sa essere manipolate. Certo. Ma poi anche tutta una serie di intricati problemi, che si possono sintetizzare nella domanda: fino a che punto l'avvocato può identificarsi con il cliente?

Di speciale interesse sono le riflessioni dei due



autori sulla scivolosa questione dell'autonomia dell'avvocato rispetto a una committenza “forte”, in particolare a fronte di un cliente che sia “molto più interessato a vedere soddisfatti i propri interessi che a veder riconosciuti i propri diritti”, così da puntare a “un risultato utile anziché una prestazione eccellente”, richiedendo all'avvocato non soltanto un impegno come “tecnico che opera asetticamente nel contraddittorio giudiziario”, ma anche un “aiuto per arginare le offensive che mirano a distruggere l'immagine (del cliente) presso la pubblica opinione”. Un totale e incondizionato appiattimento sulle esigenze della committenza che apre spazi a interrogativi su di un possibile “abuso del processo” e sulla definizione di tale abuso, nel senso, per esempio, dell'esercizio di pratiche (in particolare eccezioni procedurali) “finalizzate a impedire il corso giudiziario o a dirottarlo verso un giudice più benevolo”. Con sullo sfondo l'interrogativo se esista “un limite deontologico all'uso degli istituti previsti dal codice, oppure (siano) tutti consentiti perché connessi alla funzione difensiva”. Interrogativo che l'American Bar Association ha risolto stabilendo, fra l'altro, che “l'avvocato non può intraprendere una causa che ritenga sostanzialmente illegittima, non può compiere atti con scopi dichiaratamente dilatori, non può avanzare deduzioni senza la ragionevole convinzione che siano fornite di *admissible evidence*”. Come si vede, una realtà ben lontana dalla nostra, se è vero com'è vero che nel nostro paese si pone addirittura il quesito se sia accettabile che l'avvocato “utilizzi i propri incarichi pubblici, per esempio quello di parlamentare, per incidere sui provvedimenti legislativi in modo da portare aiuto alla propria clientela”.

Le riflessioni teoriche di Gianaria e Mittone sono sempre intrise di esperienze concrete. Di qui l'amara constatazione che “non tutti gli imputati sono uguali e non è uguale la forza difensiva che i singoli riescono a mettere in campo. La legge è uguale per tutti coloro che sono in grado di cogliere le opportunità di difesa che le regole scritte forniscono. Dunque in concreto non è uguale per tutti”. Una constatazione che conferma come il nostro sistema penale si caratterizzi ormai per la compresenza di due distinti codici, uno per i “briganti” e uno per i “galantuomini” (cioè le persone giudicate, in base al censo, comunque “per bene”): destinati, il primo, a segnare la vita e i corpi delle persone e, il secondo, a misurare l'attesa che il tempo si sostituisca al giudice nel definire i processi per prescrizione. Compresenza sulla quale si innesta una delle maggiori anomalie italiane dell'ultimo decennio: il rifiuto del processo e la sua gestione come momento di scontro (per contestarne in radice la legittimità) da parte di inquisiti eccellenti, o comunque di soggetti forti (“pezzi” di stato, anziché sue antitesi), in una sorta di impropria riedizione del cosiddetto “processo di rottura”.

Ma c'è un altro profilo sul quale Gianaria e Mittone giustamente richiamano la nostra attenzione, quello delle “emergenze di ogni genere e di varia forza” che periodicamente incombono sul nostro paese. Esse “inducono alla compressione dei diritti dei singoli”, nel senso che “le pretese di difesa sociale cercano di limitare in concreto gli spazi difensivi”: perché “le paure che di volta in volta percorrono le città si traducono in giri di vite, anche per chi difende”. Ciò vale anche per la giurisdizione, posto che la cultura dei giudici (consapevolmente o meno, e in ogni caso con significative eccezioni) può subire condizionamenti dalla cultura e dagli umori della società. I segnali sono univoci, solo che si leggano i quotidiani. I magistrati non ragionano a compartimenti stagni, non vivono fuori del mondo: se gli si chiede “tolleranza zero” (e li si aggredisce quando non la praticano abbastanza), se gli si chiede “ordine e sicurezza”, anche a scapito dei diritti e delle garanzie dei meno protetti, è anche possibile che queste campagne finiscano per ottenere qualche risultato.

Gli autori dedicano un ultimo capitolo alla “sensazione che il mito stia svanendo”. L'aspirazione partigiana del servizio legale comporta “una inevitabile perdita di indipendenza che fa evaporare il ruolo carismatico che ha da sempre caratterizzato la libera professione. Da qui un'inevitabile perdita di potere che si accompagna alla perdita di autorevolezza”. Il tutto intrecciato con “la progressiva dilatazione del numero degli avvocati” che “ha provocato una sorta di proletarianizzazione del ceto professionale e ha smorzato la forza dei suoi interventi pubblici”, insieme al “gioco brutale della competizione” e alla “frammentazione dei centri di servizio legale”, con una “corporazione che ha relegato i professionisti italiani a un ruolo periferico consentendo la proliferazione di un esercito di centosettantamila reclute non sempre qualificate e fornitrici di un servizio talvolta scadente e spesso vorace”. Con pragmatismo ma senza indulgenza, Gianaria e Mittone indicano anche una serie di efficaci rimedi, finalizzati a creare “una nuova figura di tecnico, utile ai cittadini e non nocivo per il sistema in cui opera”, individuando una scala di priorità che possa quantomeno allontanare il “crepuscolo” cui la libera professione sembra avviata. Per esorcizzarlo, gli autori evocano due grandi figure di avvocati, Fulvio Croce e Giorgio Ambrosoli, l'uno e l'altro “eroi civili” che ancora possono essere di esempio “per i colleghi troppo stanchi di lotta e per i giovani impazienti di intraprenderla senza sogni”.

giancarlo.caselli@giustizia.it

G. Caselli è procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino